

AGEVOLAZIONI

Senza triennio di riferimento niente flat tax?

di Sandro Cerato

Seminario di specializzazione

NOVITÀ FISCALI DECRETO AIUTI-QUATER E ANTICIPAZIONI LEGGE BILANCIO 2023

[Scopri di più >](#)

Per le persone fisiche esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo **l'applicazione della flat tax nel periodo d'imposta 2023** sembra richiedere la **presenza del reddito dichiarato nei tre anni antecedenti, ossia dal 2020 al 2022.**

Tale periodo è quello di “osservazione” e **costituisce la base per la determinazione dell'incremento di reddito determinato nel 2023** rispetto al più elevato di quelli dichiarati in uno dei tre periodi d'imposta che compongono il periodo di osservazione.

Dal dato letterale della norma pare potersi quindi affermare che **per l'applicazione della flat tax incrementale** nel periodo d'imposta 2023, **il contribuente deve aver iniziato l'attività almeno a partire dal 2020** (anche in corso d'anno), pena l'assenza del periodo di osservazione triennale.

La conclusione pare tuttavia **penalizzante** e “**discriminatoria**” per tutte quelle persone fisiche che hanno avviato un'attività d'impresa o di lavoro autonomo **a partire dal 1° gennaio 2021**, ai quali sarebbe **preclusa l'applicazione della flat tax per il 2023** nonostante sia possibile verificare l'esistenza di un incremento reddituale rispetto ad un periodo di osservazione, anche se più breve.

Tale impostazione porterebbe ad **allargare il perimetro di applicazione della flat tax nel 2023** a condizione che via sia almeno un periodo d'imposta per il calcolo dell'incremento reddituale.

Sul punto, è tuttavia opportuno osservare che **si deve evitare che si possa applicare la flat tax incrementale a coloro che hanno aperto una partita Iva negli ultimi mesi del 2022** al solo scopo di ottenere una base di calcolo dell'incremento reddituale (quasi certo) nel periodo d'imposta 2023.

La **norma non richiede**, invece, che **l'attività svolta nel periodo d'imposta 2023 sia la medesima** di quella esercitata nel triennio di osservazione.

Pertanto, **può accedere alla flat tax** l'impresa individuale che ha esercitato l'attività di agente di commercio nel triennio 2020-2022 e che nel 2023 abbia iniziato a svolgere l'attività di mediatore immobiliare.

Parrebbe **non assumere rilievo, a tal fine, l'utilizzo della medesima partita Iva**, in quanto la norma fa riferimento al reddito d'impresa dichiarato nel triennio 2020-2022 ed a quello determinato nel 2023. Pertanto, ciò che conta è **l'identità del soggetto ma non anche della partita Iva**.

Più delicata pare la posizione di colui che nel 2023 svolge l'attività in qualità di impresa individuale, ma nel triennio 2020-2022 abbia svolto la medesima attività quale **socio di società di persone** che, a seguito del venir meno della pluralità dei soci, abbia assegnato l'azienda al socio “superstite” che ha continuato l'attività in qualità di impresa individuale.

La norma della *flat tax* incrementale, infatti, **si rivolge alle persone fisiche**, anche se si tratta di comprendere se **tale status sia necessario solo nel periodo d'imposta di applicazione della stessa (2023) o anche nel periodo di osservazione**.

Infine, ciò che pare certa è **l'impossibilità di applicazione della flat tax incrementale per le persone fisiche che applicano il regime forfettario**, in quanto espressamente escluse dalla norma. L'esclusione pare riguardare anche coloro che **hanno applicato il regime forfettario anche in uno solo dei tre periodi d'imposta** che costituiscono il periodo di osservazione.

La norma della *flat tax*, infatti, si pone quale **alternativa al regime forfettario offrendo una "tassa piatta"** ai contribuenti che, per volontà o per la presenza di cause di esclusione, **non applicano il regime forfettario**.